



OGGETTO: MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO PERMANENTE NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO.

IL DIRIGENTE DELL' AREA 3

- VISTE le precedenti ordinanze sindacali n. 58/1988, n. 21/1990, aventi per oggetto la “sospensione della circolazione veicolare nei giorni festivi”, emesse ai sensi degli artt. 3 e 4 del T.U. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. del 15.06.1959 n. 393;
- VISTA l’Ordinanza Sindacale n. 43 del 26.04.1997 avente per oggetto “*Sospensione della circolazione dei veicoli a motore nel centro storico nelle domeniche e negli altri giorni festivi dalle ore 7.00 alle ore 7.00 del giorno successivo*”, interrompendo il traffico veicolare in via Castellantico all’altezza di viale delle Rimembranze, in via Bastia Fuori – via Mariutto a m. 100 a nord del semaforo di via Bastia Fuori e in via Barche all’altezza del civico 12;
- DATO ATTO che con successiva ordinanza dirigenziale n. 102 del 23.06.2009, al punto 2) dell’ordinato veniva disposta “*la modifica del disposto dell’ordinanza n. 43 del 26.04.1997, dalla data della presente, sostituendo le parole “via Barche all’altezza del civico 12” con le seguenti: “via Barche sino all’incrocio con Piazzale Garibaldi”*”, in ottemperanza alla deliberazione di Giunta Comunale n. 113 del 03.06.2009;
- DATO ATTO che le intervenute ordinanze sindacali n. 81/1996, n. 74/1997, n. 68/1998, n. 75/1999, n. 95/2000, n. 103/2001, n. 91/2002, n. 112/2003, n. 66/2004, n. 83/2005, n. 87/2006, n. 98/2007, n. 229/2008 e n. 102/2009, aventi ad oggetto la chiusura del centro storico nel periodo estivo, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, emesse in continuità storica delle precedenti ordinanze sindacali n. 58/1988 e n. 21/1990 citate, hanno dato una risposta positiva alle attese della cittadinanza e dell’Amministrazione Comunale in ordine agli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio, nonché alla tranquillità serale ed alla quiete notturna;
- VISTA la precedente deliberazione n. 6 del 14/01/2010, con cui, ai sensi dell’art. 7 – comma 9 – 1^a parte del D.Lvo. del 30.04.1992 n. 285, veniva delimitava la nuova Zona a Traffico Limitato permanente nell’area del centro storico del capoluogo, per ogni venerdì e sabato dell’anno solare dalle ore 21.00 sino alle ore 7.00 del giorno successivo;
- PRESO ATTO che con ordinanza dirigenziale N. 9 del 22/01/2010 è stato attuato, ai sensi e per gli effetti del vigente Codice della Strada, la regolamentazione del traffico conseguente alla delimitazione del perimetro della zona a traffico limitato permanente nell’area del centro storico del capoluogo, disposta con la summenzionata deliberazione di G.C. n. 6 del 14.01.2010;
- VISTA l’Ordinanza della Polizia Locale di Mirano n. 121 del 16/06/2011, di “Attivazione del sistema dei varchi elettronici per il controllo degli accessi alla Zona a Traffico Limitato – ZTL – periodo di preesercizio – adeguamento delle procedure per il rilascio e l’utilizzo delle autorizzazioni di accesso”;
- VISTA la nota via e-mail in data 12/07/2012 prodotta dal Comando della Polizia locale, con cui, su espressa disposizione del Sindaco, si chiedeva la modifica degli orari della ZTL in relazione alle esigenze delle attività economiche e dei cittadini, anticipando l’apertura del sabato mattina alle ore 6 e lo stesso nei giorni festivi infrasettimanali;
- CONSIDERATO che con la succitata nota del Comando Polizia Locale veniva altresì proposto di adeguare la delimitazione dell’area della ZTL definendo il nuovo limite su Via Barche in corrispondenza del fabbricato al civ. n. 38;

- VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi comunali interessati sulla proposta di modifica degli orari della ZTL nel centro storico di Mirano svoltasi in data 08 ottobre 2012 alla presenza del dirigente dell'Area 3 – LL.PP., del Comandante della Polizia Locale e dei rappresentanti del Servizio PUM – SIT e del Servizio Progettazione e Gestione delle OO.SS., nel quale viene espresso che, “sentita l'illustrazione del Comandante della Polizia locale, si condivide l'anticipo della fine degli orari ZTL al sabato mattina alle ore 6.00, fermo restando la continuità fino alle ore 7.00 della domenica mattina”;
- VISTO il punto 1 delle disposizioni della deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 26/10/2012 avente per oggetto “*MODIFICHE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO PERMANENTE NELL'AREA DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO*”, con la quale si disponeva “**DI DELIMITARE quale “ZONA a TRAFFICO LIMITATO” l'area del centro storico di Mirano evidenziata nell'allegata planimetria, facente parte della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 7 comma 9 – 1^ parte, del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992**”;
- VISTO il punto 2 delle disposizioni della deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 26/10/2012 avente per oggetto “*MODIFICHE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO PERMANENTE NELL'AREA DEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO*”, con la quale si disponeva “**DI PROVVEDERE alla sospensione della circolazione veicolare nella Zona a Traffico Limitato del centro storico innanzi citata, unificando in un unico provvedimento la disciplina della ZTL con le seguenti modalità: Venerdì dalle ore 21:00 alle ore 6:00 di Sabato; sabato dalle ore 21:00 alle ore 6:00 di Lunedì; Festivi dalle ore 7:00 alle ore 6:00 del giorno successivo**”;
- VISTA la Deliberazione del Subcommissario Prefettizio (assunta con i poteri di G.C.) n. 48 del 25/10/2011 “Approvazione del nuovo assetto organizzativo del Comune” nonché la successiva Deliberazione del Subcommissario Prefettizio (assunta con i poteri di G.C.) n. 56 del 08/11/2011;
- VISTI gli artt. 50 e 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nonché lo Statuto Comunale;
- VISTI l'art. 5 comma 3, l'art. 7 e l'art. 6 comma 4 lett. b e comma 5 del vigente Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

- 1) **La delimitazione della “ZONA A TRAFFICO LIMITATO” nell'area del centro storico di Mirano come evidenziata nella planimetria allegata, in corrispondenza dei seguenti punti di delimitazione:**
 - **In Via Castellantico a circa 20 m dall'incrocio con Piazza Martiri, all'altezza del civ. 7 di Via Castellantico;**
 - **In Via Barche all'altezza del civ. 38;**
 - **In Via Bastia Fuori all'altezza del civico 45.**
- 2) **La sospensione della circolazione veicolare all'interno della Zona a Traffico Limitato del centro storico innanzi citata, con le seguenti modalità: Venerdì dalle ore 21:00 alle ore 6:00 di Sabato; sabato dalle ore 21:00 alle ore 6:00 di Lunedì; Festivi dalle ore 7:00 alle ore 6:00 del giorno successivo;**
- 3) **Di incaricare il personale del Servizio Progettazione e Gestione OO. SS. a verificare e provvedere all'integrazione della segnaletica esistente, al fine di rendere esecutiva la presente ordinanza;**
- 4) **Di confermare l'accesso e la circolazione in deroga al regime di regolamentazione della Zona a Traffico Limitato di cui alla presente ordinanza secondo le modalità stabilite con Ordinanza della Polizia Locale di Mirano n. 121 del 16/06/2011;**
- 5) **Di abrogare tutti i provvedimenti precedentemente adottati in contrasto con le disposizioni della presente Ordinanza.**

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e mediante i prescritti segnali stradali e gli altri provvedimenti previsti dal D.Lgs. n. 285/92 e D.P.R. n. 495/92.

Il presente provvedimento verrà trasmesso al Comando di Polizia Locale, al Servizio Attività di sviluppo territoriale PAT – PUM – SIT, al Servizio Segreteria Generale, all'URP, al Servizio Multisportello.

Oltre alle modalità indicate in calce alla presente Ordinanza, è altresì ammessa la possibilità di proporre ricorso entro 60 giorni al Ministro delle Infrastrutture e trasporti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. 30/04/92 n° 285, con le modalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16/12/92 n° 495.

Al personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del D.lgs. n. 285/92, spetta il compito della vigilanza sull'applicazione del presente provvedimento.

È d'obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Mirano, 12/11/2012

**Il dirigente
(Lumine Roberto)**

**documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale).**

Avverso il presente atto l'interessato può presentare, nei modi previsti dalla legge, alternativamente:

- ricorso giurisdiziale al T.A.R. del Veneto, entro 60 giorni dalla notifica o piena conoscenza della presente;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla notifica o piena conoscenza della presente.

Reg. Notif.

RELAZIONE DI NOTIFICA
(art. 137 e seguenti codice procedura civile)

Il sottoscritto Messo Notificatore _____ dichiara di aver oggi notificato copia della presente al Sig. _____ mediante consegna a mani di _____
Mirano, li _____

Il Ricevente

Il Messo Notificatore

Reg. Pubbl.

Affissione Albo Pretorio

La presente ordinanza è stata affissa all'Albo pretorio dal _____ al _____ per quindici giorni consecutivi con - senza reclami.
Mirano, _____

Il Messo Comunale
